

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

30.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 OTTOBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE

	PAG.
Congedo e sostituzione:	
PRESIDENTE	459
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori BLOISE ed altri: Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2499);	
MENICACCI e NICOSIA: Modifica dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sulle assegnazioni provvisorie dei docenti delle scuole secondarie (2321)	459
PRESIDENTE	459, 460, 463, 464, 465
BADALONI MARIA	464
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	463, 464
GRANATA	460, 461, 462, 463
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	460, 461, 462, 463, 464
TEDESCHI	462, 463, 464
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CAROLI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (<i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1835-B)	465
PRESIDENTE	465, 466, 470, 472, 473, 474, 475
CAROLI	469, 470, 475
RAICICH	475
RAUSA	468, 469
REALE GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	465, 466, 470

PAG.

ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	470, 471, 472, 475
TEDESCHI	466, 467, 468, 469, 471, 474

Votazione segreta:

PRESIDENTE	476
----------------------	-----

La seduta comincia alle 11,45.

LEVI ARIAN GIORGINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bardotti. Comunico altresì che per l'esame del disegno e della proposta di legge n. 2499 e 2321 e della proposta di legge n. 1835 il deputato Caroli sostituisce il deputato Bertè.

Discussione delle proposte di legge Senatori

Bloise ed altri: Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2499); Menicacci e Nicosia: Modifica dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sulle assegnazioni provvisorie dei docenti delle scuole secondarie (2321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di ini-

ziativa dei senatori Bloise, La Rosa, Bartulo, Falcucci Franca, Celidonio, Bardi, Castellaccio e Arnone: «Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica», già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica; e dei deputati Menicacci e Nicosia: «Modifica dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, sulle assegnazioni provvisorie dei docenti delle scuole secondarie».

Prego l'onorevole Racchetti di sostituirsi al relatore, onorevole Moro Dino, che non è potuto intervenire alla seduta odierna.

RACCHETTI, Relatore. Signor Presidente, veramente io mi trovo in difficoltà a dover improvvisare una relazione. Tuttavia, per aderire al suo invito, accetto l'incarico, pregando però i colleghi di volermi scusare se la relazione sarà forse non adeguatamente documentata.

La proposta di legge Bloise, che giunge oggi al nostro esame dopo essere stata approvata dal Senato della Repubblica, è molto chiara, e direi anche molto semplice. Essa consta di un articolo unico, nel cui primo comma si stabilisce che i professori di ruolo delle scuole di istruzione secondaria che abbiano ottenuto, a partire dal 1969-70, una assegnazione provvisoria possono, su domanda, conservarla. L'ultimo comma dispone invece che le nuove assegnazioni debbono avvenire prima delle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai nn. 2 e seguenti dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Mi pare che le motivazioni che hanno indotto i proponenti a presentare questa proposta di legge, ed il Senato ad approvarla, siano di due ordini. Innanzi tutto si vuol venire incontro ad una esigenza di carattere umano: vi sono molti casi di insegnanti di ruolo che vincono il concorso — o di insegnanti che entrano comunque in ruolo per effetto di una graduatoria — e si trovano assegnati in località distanti da quelle in cui risiedono le loro famiglie. D'altra parte accade che proprio in quelle sedi, o nelle immediate vicinanze, esistano cattedre occupate da insegnanti non di ruolo e che non possono essere assegnate a titolari o perché non sono state ancora riconosciute come cattedre agli effetti giuridici, o perché sono occupate da insegnanti di ruolo attualmente distaccati altrove (questo, per esempio, è il caso delle cattedre che occupiamo noi insegnanti in aspettativa per mandato parlamentare, che non possono essere

messe a concorso né essere rese disponibili per i trasferimenti). Per questo motivo gli insegnanti di ruolo si trovano in posizione di svantaggio, e debbono magari vedere cattedre nelle loro città occupate da giovani appena laureati, mentre essi, che hanno parecchi anni di insegnamento, sono costretti ad andare a svolgere la loro attività lontano dalle proprie famiglie.

In secondo luogo, la proposta di legge soddisfa un'altra necessità, che è quella di garantire la continuità dell'insegnamento. Questo mi sembra in armonia con tutte le leggi approvate recentemente in materia (non licenziabilità, nomine a tempo indeterminato) sempre nell'intento di evitare il più possibile gli spostamenti.

Queste sono dunque le due motivazioni principali della proposta di legge: una di giustizia comparativa, e l'altra di ordine didattico-pedagogico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRANATA. Signor Presidente, a ben considerare, in effetti, l'articolo unico che stiamo esaminando riunisce, nei suoi due commi, due provvedimenti collegati, ma sostanzialmente diversi. Nel primo comma, infatti, si tende a confermare le assegnazioni provvisorie a favore degli insegnanti che le abbiano ottenute a partire dall'anno 1969-70; con il secondo si dispone invece — modificando con ciò i criteri fino ad ora in vigore — che le future assegnazioni vengano conferite subito dopo la sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto, o la nomina dei professori di ruolo per trasferimento.

Per quanto concerne il primo comma, direi che l'assegnazione provvisoria è una specie di surrogato del trasferimento: quando questo non è possibile, per quel complesso di motivi ai quali ha brevemente accennato l'onorevole relatore, si adotta questa soluzione di ripiego. Il ricorso a questo rimedio, almeno fino ad ora, è stato direttamente proporzionale all'aumento del numero dei titolari e indirettamente proporzionale al limite dei posti dichiarati disponibili per i trasferimenti.

Su questo argomento ci sarebbe da fare un discorso più ampio di quanto la circostanza non consenta. Infatti non sarebbe stato necessario ricorrere a questo sistema — che si è andato estendendo in questi ultimi anni — se si fosse tempestivamente provveduto a reperire i posti disponibili, modificando e

accelerando le procedure. In realtà il Ministero è molto cauto nel definire le cattedre disponibili per assegnazione di titolari, e di conseguenza, nel rendere possibili i trasferimenti. Sono cautele in parte comprensibili, in parte anche giustificabili, per altro verso forse eccessive ove si tenga conto del progressivo incremento della popolazione scolastica che dovrebbe eliminare il timore che, una volta resa disponibile per la titolarità una cattedra, questa, in breve arco di tempo, possa non essere più tale per mancanza del necessario numero di allievi.

Comprendo bene le ragioni di carattere umano, familiare, che giustificano la richiesta dell'assegnazione provvisoria: a volte la moglie è trasferita in una sede lontana da quella del marito e sorge naturalmente il problema della unità familiare, dei figli. A questi problemi sono certamente sensibile, anche per esperienza acquisita durante la mia lunga permanenza nella scuola; ma con il primo comma si tende, in omaggio ad un sistema sul quale mi astengo dal fare una facile ironia, a rendere permanente quello che è definito provvisorio, perché in effetti si garantisce a coloro che hanno avuta l'assegnazione provvisoria la certezza di continuare a mantenere il posto fino a quando non abbiano ottenuto il trasferimento.

RACCHETTI, Relatore. No, perché potrebbe anche essere trasferito in quella sede un insegnante di ruolo con più titoli.

GRANATA. L'articolo unico detta per i professori che hanno conseguita l'assegnazione provvisoria, le seguenti disposizioni: « a partire dall'anno scolastico 1969-70, qualora non conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste, conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, sempreché sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra ».

RACCHETTI, Relatore. Questo è vero sempreché non sia trasferito nella sede provvisoria un altro professore con più titoli.

GRANATA. Questo è logico; certo il trasferito titolare ha la prevalenza sull'assegnato provvisorio, ma è anche vero che questi mantiene il posto fin quando non ricorrano condizioni o a suo favore, se ottiene la sede richiesta, o a suo danno, se arriva un titolare in quella sede.

Si ha quindi una specie di trasferimento di secondo grado: è un po' come se si applicasse agli insegnanti titolari un sistema che è stato adoperato per gli insegnanti non di ruolo. Anche se le ragioni umane hanno un fondamentale valore ed hanno addentellati nella realtà familiare e sociale della quale dobbiamo tenere conto, vorrei rilevare che i criteri adottati per l'assegnazione provvisoria non coincidono perfettamente con le norme che regolano la formazione delle graduatorie per trasferimenti. Per quanto ne so, mi sembra che vi siano maggiori poteri discrezionali dell'esecutivo per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie e, senza voler insinuare sospetti sull'abuso di potere, è certo che, mentre il trasferimento si ottiene sulla base di una graduatoria formulata in base a norme precise contro le quali, se non sono rispettate, si può avanzare ricorso, nelle assegnazioni provvisorie la discrezionalità dell'esecutivo consente l'uso di criteri di fronte ai quali non vi è la possibilità di presentare ricorsi. È un rilievo marginale, comunque.

Vi è un'altra considerazione posta all'inizio della relazione, onorevole Racchetti: quella cioè di garantire la continuità didattica. Meglio sarebbe poter fare coincidere gli interessi della scuola, che vanno posti in primo piano, con le giuste, legittime aspirazioni degli insegnanti ad una sede rispondente alle loro esigenze ed ai loro desideri e bisogni. Ma non sempre questo è possibile; ed allora, pur con tutto il rispetto verso le esigenze umane e familiari, credo che si debbano porre in primo luogo le esigenze della scuola.

L'onorevole Racchetti è stato molto abile nel mettere in rilievo questo punto. Approvando il primo comma garantiamo la continuità didattica oltre ad una comoda soluzione per chi ha chiesto l'assegnazione provvisoria; ma la situazione è più complicata nel secondo comma, che porta un sovvertimento nei criteri finora seguiti per quanto riguarda la compilazione delle graduatorie per le nomine ed i trasferimenti.

Si stabilisce cioè che gli insegnanti di ruolo che non hanno ottenuto il trasferimento ed abbiano chiesto l'assegnazione provvisoria vengano nominati se ricorrano le condizioni obiettive previste subito dopo gli incarichi abilitati rimasti senza posto ed i professori di ruolo che chiedono il trasferimento; quindi gli incaricati, sono nominati dopo che sono state fatte le assegnazioni provvisorie. Parrebbe un criterio giusto, ma esso trova l'addentellato in una sorta di graduatoria di valori (di cui troviamo eco nella proposta Me-

nicacci) che vorremmo eliminare nella prospettiva di una nuova configurazione della funzione del docente.

Voglio dire cioè che il principio secondo il quale il professore di ruolo è un insegnante che ha una determinata qualifica, che lo pone al vertice di una piramide gerarchica, se da un punto di vista formale e burocratico ha una sua sostanziale giustificazione, da un punto di vista funzionale e didattico non ha giustificazione alcuna. Ora, è proprio su questo secondo punto che convergono le perplessità della nostra parte politica. Noi chiediamo all'esecutivo perché, anziché ricorrere a questo sistema che si presta anche a soluzioni opinabili, proprio perché manca la garanzia oggettiva del diritto, non si cerca di ampliare il numero delle cattedre messe a disposizione per i trasferimenti. Se questo fosse fatto accelerando le procedure e lasciando non disponibili soltanto quelle cattedre che effettivamente non lo sono (per esempio le cattedre dei professori deputati, che non possono essere assegnate se non con assegnazione provvisoria), ma soprattutto tenendo conto dei nuovi criteri instaurati con disposizioni di legge anche recenti (tra cui l'istituzione del posto-orario a tempo indeterminato), potremmo trovare in via amministrativa o con provvedimenti di legge una adeguata soluzione; ciò ci consentirebbe di rendere disponibili cattedre per i trasferimenti e non per assegnazioni provvisorie, sempre soggette all'eccessivo potere discrezionale dell'esecutivo ed a sollecitazioni che si prestano a facili sospetti. Perché non rendere oggettiva questa possibilità del trasferimento, ponendo gli insegnanti che vi aspirano in condizione di poterlo ottenere con una certa facilità, dando sicurezza e serenità al loro lavoro con la garanzia dell'oggettività del diritto, che scaturisce dalle norme precise che regolano i trasferimenti e non le assegnazioni provvisorie?

Quanto alle assegnazioni, premetto che non voglio insinuare — perché sarebbe troppo facile — il sospetto che si tratti di uno strumento che si presta a facili deformazioni, che sollecita alcune ambizioni o aspirazioni e, talvolta, alcuni abusi. Con il trasferimento tutto questo cesserebbe. Pertanto, pur con qualche riserva, possiamo guardare con doverosa attenzione alla validità dei criteri che l'onorevole relatore ha esposto in ordine al principio della continuità didattica inerente al primo comma. Ma riserve dobbiamo esprimere in ordine al secondo comma, pur sapendo (lo dico con franchezza e lealtà, senza chiedere agli stenografi di non registrare questa affermazione)

che alcuni colleghi del Senato hanno votato a favore; noi, forse in seguito ad una più attenta meditazione, che il tempo ci ha consentito di fare, non saremo disposti ad esprimere voto favorevole, potremo soltanto astenerci dalla votazione.

TEDESCHI. Concordo con quanto ha affermato l'onorevole Granata, ma desidero anche sottolineare un fatto politico che è alla base di questa proposta di legge, che — come ha rilevato lo stesso relatore — è contraddittoria nei suoi due commi.

RACCHETTI, *Relatore*. Ho detto che si tratta di due problemi diversi, non ho detto che vi è contraddizione.

TEDESCHI. Cercherò di dimostrare che invece vi è una contraddizione. Sono stupito del fatto che questo provvedimento sia potuto arrivare fino a noi così, in una specie di agnosticismo o di larvato favore del Governo. Occorre ricordare che l'anno scorso il Ministro della pubblica istruzione si presentò a noi e, a proposito della legge Spigaroli, affermò che ci avrebbe addebitato la responsabilità degli eventuali scioperi qualora non avessimo dato la nostra rapida approvazione. Credo che tutti voi siate stati buoni testimoni di quella scena anche un po' incresciosa. Non comprendo perché, a meno di un anno di distanza, i senatori, accettando questa proposta di legge, si apprestino a vanificare l'unica parte positiva della legge Spigaroli. La mia opinione personale è contraria.

La contraddizione tra i due commi consiste nel fatto che nel primo comma — secondo le considerazioni del relatore ribadite e accolte dall'onorevole Granata — si tiene conto di esigenze che è possibile soddisfare senza nuocere alla scuola, l'esigenza cioè di conservare l'assegnazione provvisoria a chi l'abbia ottenuta; si è aggiunto che ciò permette di assicurare la continuità didattica. Il secondo comma invece dà la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria anche per i posti che, proprio in omaggio alla continuità didattica, erano stati assegnati con il comando a tempo indeterminato agli abilitati o ai laureati. Che cosa significa che « le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai n. 2 e seguenti dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282 »? Significa che mentre nella legge Spigaroli si è detto che coloro che ricevono un incarico di insegnamento a tempo indeterminato possono

perderlo solamente per il comando o per il trasferimento, qui si aggiunge che possono perderlo anche per l'assegnazione provvisoria di quel posto a professori di ruolo.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Cambiano sede, non perdono il posto.

TEDESCHI. Il fatto che un insegnante lasci il posto che ha a Roma per occuparne un altro a Frosinone non assicura certo la continuità didattica!

Ritengo che il ministro non abbia difeso il contenuto fondamentale della legge Spigaroli e - ciò, dopo la drammatica esposizione fatta in quest'aula l'anno passata, mi pare veramente sconcertante. Il secondo comma non assicura affatto la continuità didattica, anzi la nega, poiché prevede che d'ora in poi chiunque faccia domanda di trasferimento e non lo ottenga possa chiedere l'assegnazione provvisoria anche per i posti occupati da coloro che li tengano a tempo indeterminato.

Cioè, il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge al nostro esame crea l'eventualità che tutti i professori con incarico a tempo indeterminato possano perdere il posto: mi pare, quindi, che esso neghi completamente il criterio della continuità didattica. Con questa legge, pertanto, noi veniamo a togliere agli incaricati a tempo indeterminato ciò che avevamo concesso loro l'anno scorso con la legge Spigaroli.

Io mi pronuncio quindi a favore della soppressione di questo secondo comma che mi pare non abbia niente a che vedere con l'intenzione di conservare l'assegnazione provvisoria agli insegnanti che l'abbiano già ricevuta, ma che, in effetti, si traduce in una modifica della legge Spigaroli.

Tutti i colleghi debbono avere ben chiara la responsabilità che si assumono, in definitiva, nei confronti dei comandati a tempo indeterminato: si tratta di un fatto che smentisce tutta una linea politica e che trova giustificazione soltanto nel contenuto della proposta di legge Menicacci e Nicosia, che afferma il professore di ruolo essere un privilegiato, e quindi aver diritto alla scelta della sede provvisoria.

Io ritengo, inoltre, che con l'approvazione di questo articolo si aggravi un'altra situazione di privilegio, già lamentata in occasione della discussione ed approvazione della legge 13 giugno 1969, n. 282: cioè che questa manovra sia possibile per ogni tipo di scuola, ma non sia effettuabile nei confronti di coloro

che si trovino ad insegnare, per caso, nelle scuole professionali. Vorrei inoltre chiedere al ministro della pubblica istruzione per quale motivo egli non abbia ritenuto opportuno difendere ciò che aveva concesso l'anno scorso, con la legge già ricordata, a questa categoria di insegnanti.

Concludo annunciando che, insieme con gli altri colleghi della mia parte politica, mi asterrò dal voto per le ragioni precedentemente esposte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RACCHETTI, *Relatore*. Mi pare di cogliere, nell'intervento equilibrato del collega Granata, un invito al Governo affinché, avendo la legge sul posto-orario da noi approvata recentemente ampliato il numero delle cattedre, sia reso disponibile per i trasferimenti un maggior numero di esse.

Questo invito mi trova pienamente consenziente e vorrei anche cogliere l'occasione per sottolineare la necessità che le cattedre siano messe a trasferimento prima di essere assegnate ai vincitori dei concorsi.

GRANATA. Mi permetto di interrompere brevemente il relatore per ricordare che sta per scadere la legge di proroga riguardante il limite per le grandi sedi, per le quali occorrerà un concorso particolare. Pregherei quindi l'esecutivo di intervenire tempestivamente onde evitare che, scadendo i termini previsti dalla legge, per le grandi sedi occorra un nuovo concorso.

RACCHETTI, *Relatore*. Io sarei del parere di abolire le norme (del resto mai applicate) che prevedono concorsi speciali per le grandi sedi.

GRANATA. Anche noi ne abbiamo proposto più volte l'abolizione, ma senza risultato.

RACCHETTI, *Relatore*. A mio giudizio è necessario prorogare questi termini o eliminare la norma.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'invito dell'onorevole Granata.

RACCHETTI, *Relatore*. Ringrazio il collega per aver rivolto al Governo un invito che,

a me pare, contribuisce a sdrammatizzare il problema. Infatti, nel momento in cui, a seguito della legge sul posto-orario, verrà messo a trasferimento un numero di cattedre molto più ampio di quello attuale, risulterà diminuita la portata dell'istituto delle assegnazioni provvisorie del quale, chi abbia ottenuto il trasferimento, risultando in pratica soddisfatto, non potrà più usufruire. Però, poiché non tutte le cattedre potranno essere messe a trasferimento, a mio giudizio è necessario mantenere sia il primo che il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge in esame.

Quanto poi al fatto che l'istituto delle assegnazioni provvisorie non è regolato dalla stessa disciplina normativa che regola l'istituto del trasferimento, faccio presente che esiste una circolare ministeriale contenente alcune norme (ad esempio: nelle assegnazioni provvisorie la precedenza spetta agli insegnanti ciechi e alle insegnanti aventi esigenze di allattamento) che sono in armonia con disposizioni vigenti già da tempo nelle scuole elementari. Quindi, un certo tentativo di disciplinare l'istituto delle assegnazioni provvisorie è stato fatto.

Vorrei poi assicurare all'onorevole Tedeschi che, per effetto di questa legge, nessun insegnante corre il rischio di perdere il posto. Né vi è contraddizione fra il primo e il secondo comma: il criterio della continuità didattica vale per il primo comma, non per il secondo che risponde ad altra logica. L'insegnante...

TEDESCHI. Va ad un altro posto, e non si capisce perché questo posto lo deve occupare un privilegiato.

RACCHETTI, *Relatore*. La assegnazione provvisoria viene concessa ad insegnanti di ruolo non perché siano dei privilegiati, ma perché hanno maggiori titoli.

BADALONI MARIA. Lei, onorevole Tedeschi, è un insegnante privilegiato perché è di ruolo. Tutti gli insegnanti si sono impegnati per essere in ruolo.

TEDESCHI. Allora si abbia il coraggio di dire come realmente stanno le cose, e non si venga a parlare di continuità didattica.

Volevo ricordare che il Ministro l'anno scorso aveva detto che se non si fosse approvata questa legge la scuola sarebbe caduta nel caos, mentre oggi si cambia legge.

RACCHETTI, *Relatore*. Il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge n. 2499 così recita: « Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai nn. 2 e seguenti dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282 ».

Ora l'articolo 7 stabilisce che le operazioni per la sistemazione degli insegnanti non di ruolo avvengano nel seguente ordine: prima la sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto, successivamente devono essere disposti i trasferimenti degli incaricati abilitati applicando le norme per il personale docente di ruolo.

Quindi già l'articolo 7 al n. 2 prevede la possibilità che l'abilitato possa chiedere un trasferimento. Allora, ed è questo il problema che ci interessa, se l'abilitato può chiedere il trasferimento per una sede che è disponibile, perché non dovremmo mettere il professore di ruolo almeno nelle stesse condizioni dello abilitato per ottenere quel posto?

TEDESCHI. Ma difatti il trasferimento lo può chiedere.

RACCHETTI, *Relatore*. In definitiva, a parità di condizioni concorrono anche i professori di ruolo che non hanno avuto il trasferimento. In questa logica credo che si sia mosso il Senato.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Propongo di scegliere come testo base quello della proposta di legge n. 2499. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

I professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica che, a partire dall'anno scolastico 1969-1970, hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria di sede, qualora non conseguano regolare trasferimento per una delle sedi richieste, conservano, a domanda, l'assegnazione provvisoria stessa, sempreché sia possibile la loro sistemazione in cattedre o posti i quali diano diritto al trattamento di cattedra.

Le nuove assegnazioni provvisorie sono disposte con precedenza rispetto alle operazioni relative agli incarichi concernenti gli aspiranti di cui ai nn. 2 e seguenti dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Caroli ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1835-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caroli, Mazzarino, Urso: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica », approvata dalla VIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 5 febbraio 1970 e successivamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 giugno 1970.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Giuseppe Reale.

REALE GIUSEPPE, Relatore. Torna al nostro esame la proposta di legge già approvata in data 5 febbraio, successivamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 giugno, e pertanto il relatore si limiterà a riferire in questa sede solo sulle modifiche apportate.

La prima modifica introdotta dal Senato riguarda il secondo comma dell'articolo uno con la quale si è voluto precisare che la iscrizione ai corsi di educazione fisica debba avere inizio a partire dall'anno accademico 1970-71, volendo così implicare una continuità; inoltre il Senato ha creduto di porre come condizione per poter partecipare ai benefici previsti dal primo comma la frequenza dei corsi di educazione fisica; il requisito della frequenza deve essere accertato anno per anno, pertanto ci si è voluti garantire (ecco la sostanza della modifica).

Inoltre al terzo comma vengono ammessi a fruire dei benefici della frequenza a questi corsi anche quegli insegnanti che nell'anno 1968-69 non hanno potuto insegnare per aver

dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.

Il quarto comma del testo proposto dal Senato anziché una autorizzazione ad iscrivere, prevede una autorizzazione ad emettere un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

Per quanto riguarda il quinto comma viene aggiunta la possibilità di essere ammessi a questi corsi anche per coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70. Cioè vengono a beneficiare di questo provvedimento coloro i quali avevano chiesto a suo tempo l'iscrizione per l'ammissione ai corsi dello ISEF ed erano stati dichiarati idonei.

Pertanto il provvedimento viene allargato anche a questa categoria.

Il sesto comma parla dell'entità numerica di coloro che frequenteranno questi corsi: lo ammontare complessivo del contingente sarà non inferiore al numero di aspiranti aventi titolo. Viene pertanto assicurata la possibilità di frequenza a tutti coloro che abbiano superato le prove e gli esami attitudinali.

L'ultimo comma dell'articolo 1 pone in termini espliciti la doverosità del rimborso allo Stato delle spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti che possono essere comandati presso gli istituti superiori di educazione fisica. Ma mentre il testo approvato dalla Camera limitava tale rimborso agli anni 1970-71, 1971-72 e 1972-73, il Senato ha previsto una estensione fino all'anno 1975-76 compreso.

L'articolo 2, primo comma, è stato emendato dal Senato nel senso che in esso si richiede agli aspiranti al conferimento di incarichi e supplenze la dimostrazione non solo di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica, ma anche di frequentare i corsi relativi. Lo stesso concetto della frequenza dei corsi è sottolineato nel secondo comma dell'articolo 2 per gli incaricati a tempo indeterminato sprovvisti di titolo di studio.

In conclusione, un esame sommario del provvedimento porta a queste considerazioni: il Senato ha creduto di dover apportare delle restrizioni a quanto precedentemente approvato dalla Camera, sia sottoponendo gli insegnanti a prove fisiche attitudinali di una certa rilevanza, sia stabilendo per essi un obbligo di frequenza che deve essere costantemente dimostrato attraverso la relativa certificazio-

ne. Si tratta di insegnanti che, pur essendo sprovvisti di titoli specifici, hanno però al proprio attivo un certo numero di anni di insegnamento, e sono anche avanti negli anni. Questo accertamento delle condizioni fisiche, quindi, potrà già costituire una discriminante di notevole rilievo rispetto ai fini per cui il provvedimento era stato invocato ed approvato.

In secondo luogo, l'obbligatorietà della frequenza, di per sé fuori discussione, sarà manifestamente in contrasto con le possibilità di ricezione e di attuazione dei corsi. È pur vero che a suo tempo avevamo previsto il decentramento a carattere almeno regionale degli istituti, per consentire la frequenza da parte degli interessati; ma ora, stabilendo la obbligatorietà della frequenza (con una certificazione continua) senza offrire parallelamente lo strumento per adempiere puntualmente a tale obbligo, si pone una certa restrizione alla norma.

Questi, comunque, sono gli emendamenti apportati al testo dal Senato e le considerazioni che personalmente mi sono permesso di fare in merito. Valuti ora la Commissione la possibilità di approvare il provvedimento, così emendato.

Devo aggiungere, per dovere di informazione, che non so — e lo chiedo al rappresentante del Governo — sino a che punto il Ministero possa assicurare anche a questa, come ad altre categorie di aspecifici, la partecipazione ai corsi qualificanti ed abilitanti. Certo, delle imminenti iniziative in questo senso da parte dell'Amministrazione avrebbero il loro peso per quanto riguarda l'opportunità della approvazione del testo in esame.

Il relatore, ad ogni modo, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge, e pronto ad esaminare le modifiche che la Commissione volesse eventualmente in questa sede apportarle.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

TEDESCHI. Signor Presidente, devo dire che prendo la parola con una certa amarezza, che si ricollega alla spontanea esclamazione che ella stesso ha avuto quando, annunciando l'inizio della trattazione di questo provvedimento, ha detto: « Ancora la legge Caroli ! ».

Devo infatti ribadire che indubbiamente ci troviamo in questo caso di fronte ad uno

dei tira-e-molla più incresciosi da parte del Governo, che credo abbia ceduto a pressioni ingiustificabili di alcuni burocrati del Ministero. Mi permetto di dire questo perché, avendo partecipato ad una serie di discussioni in quegli uffici, presente anche il collega Caroli, posso affermare di conoscere veramente la genesi di questa proposta di legge.

Nella relazione svolta al Senato si è detto che il provvedimento è nato da una incertezza che sarebbe stata contenuta nell'articolo della legge Spigaroli che si deve autenticamente interpretare; a mio avviso, invece, esso è nato dal rifiuto dell'esecutivo di applicare una chiarissima disposizione di quella legge. Tutto, infatti, si è imperniato su di un sofisma dello ispettore all'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione. Mi sento autorizzato a dire anche questo perché (era presente il sottosegretario Buzzi) dovetti duramente riprenderlo, come i colleghi che erano presenti ricorderanno, per controbattere un cavillo da lui sollevato. Nessuno infatti ha discusso se, per la concessione del beneficio previsto dall'emendamento Bronzuto inserito nella legge Spigaroli, si dovesse porre una limitazione per quanto riguarda gli insegnanti di educazione fisica sprovvisti di titolo che avevano realmente insegnato per l'intero anno scolastico; ci si è invece messi a fare i sofisti a proposito dell'espressione « incarico annuale ». Dagli atti di questa Commissione — a cominciare dalla relazione Macrì, fino all'intervento del sottosegretario Buzzi ed a quelli di tutti noi — risulta senza ombra di dubbio che con la legge Spigaroli si era voluto dire esattamente che si conferiva l'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti di educazione fisica che avevano insegnato durante l'anno 1968-69, anche se sprovvisti di titolo. Dove sta il sofisma, onorevoli colleghi? Si è detto che questi insegnanti avevano avuto la nomina dal preside, e non l'incarico dal provveditore agli studi; e si è fatto riferimento a quella legge, (ormai desueta per tutte le altre attività) di cui non ricordo il numero, ma che ricordo di aver chiesto che fosse esibita. Dimostrai in quella occasione quanto falsa fosse quella interpretazione. In effetti in essa si dice che l'incarico è quello che conferisce il provveditore agli studi agli insegnanti abilitati; al che obiettai che se questa è l'interpretazione dell'incarico annuale noi dovevamo allora negare anche agli insegnanti laureati in matematica, lettere e così via, che da anni ricevono la nomina dai provveditori, il beneficio derivante dalla legge Spigaroli. E qui ancora una volta le posizioni amletiche del Governo si

rivelarono in un discorso nel quale questo parve dire: « In fondo avete ragione, questa è la verità; ma copriamo questo edificio con una interpretazione ». La proposta di legge Bronzuto e Caroli venne pertanto minutata dal sottosegretario per la pubblica istruzione. Questa è la verità. È vero che il sottosegretario introdusse nella proposta Caroli certi mutamenti presi dalla legge Spigaroli e perciò si giunge a due proposte di legge separate perché noi non ci dimostrano d'accordo, dato che per noi doveva trattarsi dell'interpretazione dell'articolo 4. Approvammo poi la legge Caroli perché avemmo la fortuna di veder passare un nostro emendamento che rendeva effettivo il diritto di questi insegnanti a frequentare i corsi dell'ISEF, e questo per rispondere a quello che si era detto: che questi insegnanti volevano continuare ad insegnare rifiutandosi di conseguire un titolo. Poi la proposta è tornata al Senato, e qui capisco meglio come il Governo non abbia difeso un testo che era stato minutato dal sottosegretario. Ora ci giunge non modificato dal Senato, ma cambiato: perché se gli onorevoli senatori si fossero limitati ad emendamenti come quello all'articolo 3 dove hanno creduto di darci un aiuto riferendosi al purismo della lingua italiana avrebbero fatto cosa buona, ma in effetti il Senato ha introdotto dei mutamenti che possono essere approvati da chi vuole, ma che cambiano completamente la proposta di legge Caroli, soprattutto perché si riferiscono allo sforzo costantemente messo in atto dal Ministero, che qui ha avuto buon gioco, di rendere vana, di svuotare la legge Caroli. Prima di tutto si sono richiamati alla invalidità della modifica dell'articolo 24 della legge n. 88 e non tanto, come hanno fatto quelli della mia parte politica, per dire che quella legge è assolutamente inidonea a risolvere la situazione.

Quella legge rappresenta uno dei documenti dell'abdicazione dello Stato alla sua funzione per un concetto evidentemente deformato dell'importanza di questi insegnanti. Lo Stato ha in effetti affidato a privati il reclutamento e la preparazione degli insegnanti di educazione fisica, creando anche l'obbligo di un numero limitato; poi hanno chiamato altri ad insegnare rifiutandosi in pratica di chiamare insegnanti idonei all'insegnamento dell'educazione fisica.

Emendamenti e testo qui approvati, ammettendo la possibilità che, in deroga alla citata legge, coloro che hanno l'incarico di insegnamento dell'educazione fisica abbiano diritto di iscriversi tutti ai corsi dell'ISEF, conferivano almeno ulteriori impegni a questi

istituti, mentre il Senato ha di fatto liberati dai nuovi impegni.

Appunto circa la questione dell'attitudine non so se si fissi anche l'altezza, ma credo che questo sia il concetto che vige al Ministero; e forse per questo, anche se il fisico dell'onorevole Biasini non è dispezzabile, questo problema è delegato al sottosegretario che si occupa dell'Università, perché è più alto e più giovane.

Vorrei citare qualcuna delle battute pronunciate da senatori e rimaste a verbale che dimostrano lo sforzo compiuto per rendere vana una legge approvata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*. Un senatore, contestando la possibilità di insegnare al personale in questione, ha detto: « Non hanno nemmeno la prestanza fisica ». E pensare che la maggior parte dei ragazzi nelle scuole elementari ricevono lezioni di educazione fisica dai loro maestri, che spesso non hanno le necessarie attitudini a questo compito!

Se accettiamo la concezione che mi pare emersa al Senato, che cioè la figura del docente di educazione fisica debba corrispondere a quella di un ginnasta, dobbiamo porre una disposizione in base alla quale questi insegnanti dovrebbero andare in pensione a 33 anni; non vedo altrimenti come possa conciliarsi l'anzidetta concezione con il mantenimento del limite odierno di età: 70 anni. Anche se avessimo a disposizione i primatisti dei giochi olimpici non potremmo aspettarci che conservino la loro prestanza fisica fino a 70 anni.

Ma al di là di questo sfogo amaro, mi chiedo se veramente intendete affrontare il problema dell'insegnamento dell'educazione fisica partendo dalla concezione aberrante del professore-ginnasta. Questa concezione si richiama tempi in cui Starace chiamava i federali a fare il salto nel cerchio di fuoco. Allo insegnamento dell'educazione fisica annettiamo un contenuto soprattutto ai fini della disciplina morale e della formazione del carattere, ma dubitiamo molto che tale idea possa essere condivisa da chi pensa al professore di educazione fisica come ad un saltimbanco. Sono molto spiacente per il fatto che il Senato della Repubblica abbia accolto la concezione del professore di educazione fisica come di un tale che debba farsi rompere le pietre sul ventre nei giochi di piazza. Naturalmente anche per gli altri tipi di insegnamento è richiesta una costituzione fisica senza difetti, tanto che abbiamo dovuto emanare leggi apposite per escludere che la tale o tale altra menomazione possa impedire l'insegna-

mento (per esempio per la cecità). Invece per questa categoria di insegnanti si è molto insistito sull'attitudine professionale.

Ora, non c'è dubbio che dobbiamo sollecitare il Governo perché non lasci immutata questa materia, proprio in questi tempi in cui tanto si parla di riforme, e non lasci l'attuale anomala formazione degli insegnanti di educazione fisica. Si continua a tenere questi insegnanti estranei alla scuola e poi ci si lamenta perché sono considerati come subalterni. In effetti si continua a mantenere l'insegnamento dell'educazione fisica al livello dei tempi passati, quando si volevano ragazzi da organizzare per le parate dei « balilia » più che ragazzi formati culturalmente anche con l'educazione fisica. Per questi motivi proponiamo emendamenti soppressivi delle modifiche apportate dal Senato ed il ripristino del testo approvato dalla nostra Commissione. Per esempio, vi è quella strana finzione di richiedere la frequenza; il testo approvato dalla Camera non l'escludeva, prevedeva il diritto di iscriversi e di lavorare, nonché la opportunità che i corsi fossero organizzati seriamente. Avevamo anche previsto che dovessero essere istituiti corsi decentrati, compatibili con le esigenze degli studenti lavoratori. Nel testo del Senato si è sottolineata la necessità della frequenza, che dovrebbe essere sottintesa se devono essere sufficienti i sei anni previsti per il conseguimento del titolo. Qualcuno ha detto che debba essere depositato il certificato originale del diploma di scuola secondaria superiore, perché altrimenti questi studenti potrebbero frequentare, oltre allo ISEF, un'altra facoltà universitaria (ammesso che poi non ci si possa iscrivere alla facoltà con una copia notarile del diploma!). Ciò dimostra l'atmosfera confusa in cui la questione si è ingigantita, mentre la nostra Commissione aveva trovato una soluzione accettabile. Se non ripristineremo il vecchio testo, renderemo impossibile a questi insegnanti usare il diritto di conseguire il diploma e di stare nella scuola. Ho letto quattro o cinque volte la circolare recentemente diramata dal ministro ma non ne ho capito il significato; non so proprio come si collocheranno questi insegnanti nella situazione che ella, signor Presidente, ha riassunto con la sua esclamazione iniziale.

RAUSA. Sono d'accordo sull'osservazione che sarebbe stato opportuno conservare la formulazione da noi adottata, che era comprensiva di tutte le situazioni in cui versa l'insegnamento dell'educazione fisica nella nostra

scuola. Il Senato tuttavia ha ritenuto opportuno — giustamente — inserire aggiunte che tendono a garantire un insegnamento idoneo, senza pregiudicare la situazione degli insegnanti che già da molti anni sono impegnati nella scuola.

Sulla base di queste considerazioni, onorevole Tedeschi, pur condividendo quanto ha detto in ordine all'urgenza di risolvere questo problema, penso che sarebbe opportuno soprassedere dall'apportare ulteriori modifiche al provvedimento, perché questa specie di « tennis da tavolo » tra noi e il Senato potrebbe tradursi in un grave danno per quegli insegnanti che ella sta difendendo da tanto tempo.

Approvando il primo articolo senza modificazioni, si garantisce l'insegnamento anche a coloro che non abbiano raggiunto il limite delle otto ore settimanali, che sono circa duemila attualmente (mi riferisco all'anno scolastico 1968-69).

TEDESCHI. Il decreto n. 366 stabilisce che gli insegnanti che non abbiano raggiunto il limite delle otto ore possano essere licenziati.

RAUSA. Quando questi insegnanti conseguono la nomina a tempo indeterminato, scatta la non licenziabilità.

TEDESCHI. Quando si discusse il decreto n. 366, il ministro riconobbe le giuste esigenze di questa categoria di insegnanti, ma le respinse per mancanza di mezzi e volle mantenuta la licenziabilità per coloro che non avessero raggiunto il limite di otto ore.

RAUSA. Quello che non si è potuto stabilire con una prima circolare si può sempre riconoscere con un'altra circolare che illustri le effettive necessità della categoria. L'ordine del giorno che abbiamo preparato potrà essere integrato convenientemente dai vostri suggerimenti; del resto la circolare che abbiamo in precedenza ricordato può essere arricchita da altre interpretazioni e quindi modificata.

Per quanto riguarda il problema dell'accertamento dell'idoneità fisica, anche mediante prove attitudinali, ritengo che anche questa materia possa formare oggetto di un ordine del giorno. L'idoneità fisica deve essere quella richiesta per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado, con esclusione quindi di coloro che siano affetti da malattie gravi o da menomazioni che impediscano l'esercizio della funzione docente. Per quanto concerne

le prove attitudinali, nell'ordine del giorno potremmo pregare il Governo di tutelare, nel documento applicativo di questa legge, gli insegnanti di educazione fisica nel senso che essi non debbano dimostrare di saper dominare l'attrezzo, ma di saperlo usare, il che è molto diverso.

Concludendo, mi pare che la proposta di legge possa essere approvata senza modificazioni, raccomandiamo però al Governo, in un ordine del giorno, di tenere presenti le osservazioni fin qui fatte. Ripeto, il professore di educazione fisica non deve essere un ginnasta, ma deve semplicemente essere in grado di insegnare l'uso degli attrezzi da palestra e, inoltre, deve essere un conoscitore dell'anatomia umana e, soprattutto, uno psicologo. Prego quindi anche i colleghi dell'opposizione di dare il loro voto favorevole.

TEDESCHI. In base alla legge, l'accertamento delle condizioni di idoneità degli insegnanti di educazione fisica deve essere effettuato dall'ISEF. In un primo momento lo ISEF, pur di aver un certo numero di frequenze, era disposto ad accogliere anche gli inidonei: ma ora che esiste questa battaglia contro gli insegnanti di educazione fisica, si trova costretto ad effettuare le prove attitudinali.

CAROLI. A prescindere dalle considerazioni fatte dall'onorevole Tedeschi, per quanto riguarda la genesi di questa proposta di legge ricordo che si manifestò, a quell'epoca, la necessità di una interpretazione autentica dello articolo 4, in quanto la dizione legislativa era piuttosto imprecisa. Infatti, si ebbe anche una proposta di legge dell'onorevole Bronzuto per la interpretazione della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Vorrei però pregare i colleghi di considerare il contenuto sostanziale di questa proposta di legge: ci troviamo di fronte ad insegnanti sprovvisti di un titolo specifico che possono beneficiare del decreto sulla non licenziabilità. Ma al termine dell'anno accademico 1975-1976, questi docenti si troveranno in una situazione di assoluta precarietà. Ora, dobbiamo preoccuparci di mettere in condizione questi insegnanti di ottenere un titolo specifico, di poter conseguire una qualificazione, e potere, quindi, successivamente, partecipare a corsi di abilitazione.

Diversamente, l'alternativa sarebbe questa: se non fosse approvata questa proposta di legge, al termine dell'anno accademico 1975-

1976 questi insegnanti si troverebbero in condizioni di precarietà dal punto di vista del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, a meno che non intervenisse un altro strumento legislativo per sanare questa situazione.

Questa proposta di legge è positiva anche per quanto riguarda il conferimento della nomina a tempo indeterminato a coloro che non possano beneficiare del decreto sulla non licenziabilità.

Quest'ultimo può essere applicato solo nei confronti di coloro che abbiano raggiunto il limite di otto ore settimanali di insegnamento; gli altri ne restano esclusi. Ma si tratta sempre di insegnanti che hanno esercitato la loro attività didattica per tanti anni nell'ambito della scuola e che, a mio giudizio, dovrebbero ottenere almeno la nomina a tempo indeterminato. Mi rendo conto perfettamente che si tratta di due istituti diversi: sappiamo tutti che la non licenziabilità non può essere equiparata alla nomina a tempo indeterminato perché questa può essere revocata per soppressione del posto o quando sopravvengano insegnanti provvisti di titolo specifico. Ma si tratterebbe in ogni caso di migliorare la situazione attuale di questi insegnanti che è di assoluta incertezza del posto di lavoro.

Bisogna tenere conto anche della diversità di impostazione esistente tra Camera e Senato riguardo a questa proposta di legge e temo che, se dovessimo apportare degli emendamenti, e rinviare quindi il testo al Senato, rischieremmo di farla fallire definitivamente.

Certamente la proposta sarà restituita alla Camera e noi torneremo a discuterla, per arrivare all'approvazione definitiva non so in quale data.

Vorrei chiedere ai componenti della Commissione se sono d'accordo di apportare i correttivi non sotto forma di emendamenti, che ritarderebbero l'approvazione della proposta di legge *sine die*, ma sotto forma di un ordine del giorno che in pratica impegni il Governo ad accoglierli in sede di regolamento applicativo della legge.

Bisogna innanzitutto inserire nella regolamentazione un criterio che concili le funzioni contemporanee di docenti e di discenti che questi insegnanti svolgeranno.

Per quanto riguarda le prove attitudinali possiamo dare una duplice interpretazione, cioè che debbano essere sottoposti a visita medica e alle prove attitudinali per accertare se hanno la capacità a fare gli insegnanti di educazione fisica, oppure che l'accerta-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1970

mento delle prove attitudinali deve essere in funzione dell'accertamento della idoneità fisica.

Ora se questa ultima interpretazione viene recepita dal Governo, credo che l'ostacolo delle prove attitudinali possa essere agevolmente superato.

Per quanto riguarda il decentramento dei corsi, chiediamo nell'ordine del giorno che presento con Rausa che lo stesso avvenga in sede provinciale specialmente in quelle regioni che sono lontane dalle sedi degli ISEF.

In questa maniera noi attenuiamo notevolmente il disagio sia fisico che economico cui andrebbero incontro questi insegnanti con la frequenza ai corsi. Infine nell'ordine del giorno viene ribadita la necessità che la visita medica può essere discriminante solo se vengono riscontrate malattie o menomazioni tali da impedire totalmente l'esercizio dell'attività didattica. Su questo punto essenzialmente chiedo un impegno da parte del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REALE GIUSEPPE, Relatore. La discussione ha ripreso i temi di carattere generale di grande interesse ma che a termini di regolamento in questa discussione non potevano essere trattati, tuttavia ciò che è stato detto ha una sua validità della quale non si può non tenere conto.

Certamente c'è una notevole differenza tra l'impostazione data alla proposta di legge al nostro esame dalla Camera e la impostazione data dal Senato; la differenza è in termini restrittivi, non si può non riconoscerlo.

Da parte nostra si intendeva dare una soluzione complessiva del problema di questa categoria, cioè degli insegnanti privi di titolo specifico. Volevamo metterli nelle condizioni di poter partecipare, attraverso la frequenza dei corsi, all'esame di abilitazione per l'insegnamento dell'educazione fisica.

Mentre ora le condizioni di adesione a questa frequenza sono state evidentemente ristrette, il discorso riguarda quella caratteristica così marcata dell'accertamento delle condizioni di idoneità fisica.

A questo punto senza entrare nel merito delle varie tesi conviene porsi una domanda. Da un punto di vista dei tempi di attuazione, eventuali modifiche che potrebbero essere apportate a questo testo di per sé implicherebbero un ulteriore cammino del provvedi-

mento stesso con gli inevitabili ritardi senza aggiungere considerazioni d'altro genere sulla definitiva approvazione del testo.

Il che potrebbe anche vanificare quel poco o quel molto che abbiamo creduto di inserire nel provvedimento stesso.

D'altro lato approvando il testo nei termini in cui ci è pervenuto dal Senato con quelle raccomandazioni prese nell'ordine del giorno, sul quale il relatore è favorevole, va da sé che il provvedimento potrebbe trovare la sua immediata attuazione anche se non nei termini nei quali lo avevamo già approvato.

È chiaro che da parte del relatore la miglior soluzione sia quella di approvare il provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

Mi rendo conto dei problemi che sono stati sollevati, che conservano la loro attualità, però penso che i problemi non si risolveranno se non si affronterà il tema in una visione più organica di tutte le caratteristiche che devono accompagnare l'insegnamento della educazione fisica.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al testo di questa proposta di legge come è pervenuta dal Senato. Un testo che, rispetto a quello approvato originariamente da questa Commissione, presenta delle modifiche che a parere del Governo non alterano nella sostanza il significato e la portata della legge, ma semplicemente mirano a dare un minimo di normativa e di indicazioni uniformi per quanto riguarda il comportamento dei singoli ISEF nei confronti degli insegnanti. Mirano poi ad impostare l'inserimento di questi insegnanti nella scuola non solamente sotto il profilo dell'assicurare comunque uno stipendio, ma anche sotto il profilo della necessità di dare a questi insegnanti una certa formazione e quindi la possibilità di pervenire ad un diploma specifico.

Non si tratta di fare dei saltimbanchi, o degli atleti, come ha detto l'onorevole Tedeschi; si tratta di orientarli attraverso delle indicazioni precise e di dare un crisma ufficiale alla loro capacità e alle loro attitudini di svolgere l'insegnamento dell'educazione fisica.

C'è poi anche un'altra ragione, che la Commissione conosce bene, alla base di questi emendamenti. Tutti sappiamo che la materia di questi emendamenti è stata oggetto di lunghe discussioni e di trattative tra le categorie interessate e gli aventi interessi op-

posti, o almeno supposti tali. Non è questa, credo, la sede per dire se la ragione sia dall'una più che dall'altra parte; ma mi pare sia una considerazione valida anche quella che ci porta ad accettare questi emendamenti che modificano il testo come il risultato di un certo accordo profilatosi tra le diverse categorie, per cui l'accettazione di un provvedimento così formulato non dovrebbe suscitare in nessuno dei campi avversi eccessive preoccupazioni o resistenze.

Per queste ragioni il Governo è favorevole al testo com'è stato emendato dal Senato.

Delle argomentazioni svolte dall'onorevole Tedeschi, accetto pienamente quella intesa a sollecitare un riordinamento generale della materia, e ad auspicare una concezione più approfondita ed impegnativa del ruolo dell'educazione fisica nel quadro dell'insegnamento e quindi una più diretta assunzione di responsabilità nel settore da parte dello Stato. Vorrei ricordare a questo proposito che nella riforma universitaria in discussione al Senato è stata inserita — facendo una forzatura al quadro di una riforma che riguarda le strutture, e non la loro particolare applicazione — l'indicazione della laurea in educazione fisica come uno degli obiettivi di un corso di studi universitari. È quindi evidente che esiste da parte del Governo l'impegno di portare ordine in tutto il settore.

Però, francamente, mi pare che alcune argomentazioni dell'onorevole Tedeschi siano in contraddizione con tale impegno: quando egli ci ricorda il modo in cui l'educazione fisica è impartita nella scuola elementare, non credo voglia invitare a fare altrettanto in tutte le scuole!

TEDESCHI. Noi vogliamo solo che gli studenti degli ISEF sappiano che vogliamo mandarli ad insegnare anche nelle scuole elementari.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quindi tanto vale orientare anche questi insegnanti verso un perfezionamento delle loro attitudini e capacità.

TEDESCHI. Siamo d'accordo, ma questi emendamenti del Senato ora non glielo consentono più.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è vero. Il provvedimento potrà forse rendere in qualche caso più difficile il mantenimento dell'incarico; ma

tale mantenimento non è la sola funzione della legge, che dovrebbe avere anche quella di orientare questi corpi insegnanti a raggiungere un miglioramento della loro preparazione.

TEDESCHI. Ma questa legge lo impedisce!

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste norme invece costituiscono una certa cornice, entro la quale sarà possibile raggiungere l'obiettivo proposto.

L'onorevole Tedeschi critica la vecchia concezione dell'educazione fisica; ma anche sollecitando e spingendo questi insegnanti ad approfondire le proprie conoscenze attraverso i corsi degli ISEF...

TEDESCHI. Voi non li volete mandare agli ISEF: lo dimostra il testo modificato in questo modo dal Senato! Il punto centrale della proposta di legge era che tutti coloro che stanno insegnando avrebbero avuto il diritto di iscriversi agli ISEF. Ora invece si prevede l'accertamento delle condizioni fisiche degli insegnanti, anche mediante prove attitudinali; cioè al previsto diritto di tutti di iscriversi agli ISEF voi sostituite un bando speciale.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Che consente a tutti di iscriversi agli ISEF!

TEDESCHI. La legge Caroli eliminava il concorso per l'iscrizione agli ISEF. Voi dite che invece si deve fare un bando speciale; e non è detto se il bando fisserà anche un certo numero di posti disponibili.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il contingente è sufficiente per tutti. Con gli emendamenti apportati dal Senato si pone la nuova condizione della frequenza; ma questo perché la preparazione dev'essere seria. Vi è tutta una nuova visione che porta a fare dell'iscrizione agli ISEF un qualcosa che veramente dia a questi insegnanti una preparazione concreta. Lo stesso dicasi per l'esigenza che era stata dapprima avanzata al Senato, e poi non più sostenuta, che l'iscrizione avvenisse con il deposito del diploma originale: come non è consentito a nessuno di frequentare contemporaneamente due diverse facoltà universitarie, così non deve essere consentito a nessuno, per la serietà dello studio, di frequentare contem-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1970

poraneamente l'ISEF ed una facoltà universitaria. Oppure vogliamo dire che l'ISEF è un sottoprodotto dell'insegnamento universitario? Ma allora questo contrasta con l'intenzione di dare serietà a tutto il settore!

Confermo dunque, ancora una volta, che il Governo è favorevole all'approvazione del testo pervenutoci dal Senato.

Non sono in grado di dare all'onorevole Reale — che ringrazio per la sua relazione — assicurazioni precise circa le norme che regoleranno l'ammissione ai corsi abilitanti; però mi pare che, in ogni caso, l'approvazione di questo testo non renderà più difficile, ma semmai faciliterà la frequenza futura dei corsi.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei fare una considerazione.

Io sono convinto — e lo dico a tutti i colleghi, della maggioranza e dell'opposizione — che se noi oggi modifichiamo il provvedimento, rimandandolo quindi al Senato, ciò vorrà dire farlo fallire definitivamente. Lo dico per i contatti avuti con i colleghi del Senato: tutti sappiamo il lungo travaglio che questa proposta ha avuto, e le opposizioni che ha suscitato. Vorrei quindi raccomandare ai colleghi l'approvazione di questo testo della proposta di legge, anche se non ci soddisfa del tutto; altrimenti ho motivo di credere che essa non avrà ulteriore corso.

Passiamo all'esame degli articoli.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendersi a tempo indeterminato

sempreché dimostrino di essere iscritti per l'anno accademico 1970-71 agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad iscrivere, in deroga alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

In deroga alle vigenti disposizioni, sono ammessi ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-70.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui al terzo e quarto comma del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. Il contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo che ne facciano richiesta per ciascun istituto. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la frequenza.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare presso gli istituti superiori di educazione fisica pareggiati, con spese a loro carico, per ciascuno degli anni accademici 1970-71, 1971-72, 1972-73, complessivamente settanta professori di ruolo di educazione fisica per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Il primo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 della legge 13 giugno 1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della predetta disciplina.

Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico 1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano pre-

stato servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico 1969-1970 deve intendersi a tempo indeterminato, sempreché gli interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica a partire dall'anno accademico 1970-71, e di frequentare i relativi corsi di studio: Il requisito della frequenza dovrà essere accertato anno per anno.

Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo, nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto prestare servizio, con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico 1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.

Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneità fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.

In deroga alle vigenti disposizioni, ai normali corsi di studio degli istituti superiori di educazione fisica sono ammessi anche coloro che siano risultati idonei nei concorsi di ammissione banditi per l'anno accademico 1969-1970.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione viene stabilito il contingente degli studenti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica potrà immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sarà di entità non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la relativa frequenza.

Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a comandare, sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione fisica, entro il limite massimo di settanta unità, presso gli istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese

sostenute per la retribuzione degli insegnanti comandati.

Gli onorevoli Tedeschi, Pascariello e Raicich propongono il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il testo precedentemente approvato dalla Camera.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreché dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Nelle graduatorie dei non abilitati per il conferimento di incarichi e supplenze per l'insegnamento di educazione fisica, compilate ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, sono iscritti coloro che siano in possesso del diploma di educazione fisica o titolo equipollente e, successivamente, coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, sempreché dimostrino

di essere iscritti agli istituti superiori di educazione fisica e di frequentare i relativi corsi.

Gli insegnanti sprovvisti di titolo di studio di cui al precedente comma, che siano stati nominati incaricati a tempo indeterminato, perdono tale qualifica e sono depennati dalle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze qualora non dimostrino per ciascun anno scolastico la regolare iscrizione agli istituti superiori di educazione fisica e la relativa frequenza, e, comunque, non conseguano il diploma di educazione fisica entro l'anno accademico 1975-76.

Gli onorevoli Tedeschi, Pascariello e Raichich propongono il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il testo precedentemente approvato dalla Camera.

Pongo in votazione tale emendamento.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

All'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è aggiunto:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».

Il Senato, con un emendamento di natura puramente formale, lo ha così modificato:

ART. 3.

Nell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti di educazione fisica abilitati e non abilitati forniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione sono effettuati anche per i posti occupati da incaricati sforniti di titolo di studio valido per partecipare agli esami di abilitazione ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Caroli e Rausa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione,

nell'invitare il Governo ad una riconsiderazione dell'alto valore formativo dell'educazione fisica nella scuola, all'atto dell'approvazione della legge n. 1835-B " interpretazione autentica dell'articolo 4 ed integrazione della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica », impegna il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione del bando del concorso speciale di cui all'articolo 1, comma quarto, a tenere conto delle particolari ragioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento legislativo di cui trattasi, tenendo presente l'opportunità di non attribuire valori discriminanti alle prove attitudinali se non in presenza di malattia o di menomazione tale da impedire totalmente la funzione docente;

raccomanda al Governo di non rendere determinanti le esercitazioni pratiche previste dal corso di studi relativi al conseguimento del diploma stesso. Impegna il Governo a conciliare la frequenza ai corsi con la funzione di docente degli insegnanti sprovvisti di titolo specifico e di attuare con ogni sollecitudine il più ampio decentramento dell'organizzazione dei corsi in parola anche provincialmente, specie nelle zone lontane dagli ISEF, al fine di attenuare al massimo il disagio da parte degli interessati ».

TEDESCHI. Ho chiesto la parola perchè non dubito delle buone intenzioni dell'onorevole Caroli e degli altri, ma credo che a loro, come a me, l'esperienza dovrebbe avere chiaramente dimostrato che non si può approvare una legge e poi chiedere con una raccomandazione generica al Governo di fare il contrario. Ecco perchè sostanzialmente mi sembra che sia un atto puramente demagogico ed inutile che nasconde quella generica disposizione di spirito per cui si dice: « Facciamolo, tanto non fa male a nessuno. Il Governo può dire di sì ». E mentre si approva una legge che in base alla legge n. 88 richiede esami attitudinali, si pensa che una raccomandazione al Governo possa indurre l'ISEF a derogare alla norma. Si dice inoltre che in questo modo noi in effetti gioviamo a questa ca-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1970

tegoria. È completamente falso: perché a questa categoria il diritto di frequentare i corsi ISEF, riconosciuto nel testo da noi approvato, con il testo del Senato è completamente tolto.

Il problema era stato quello di dare a tutti questi insegnanti la possibilità di frequentare i corsi ISEF; non è quindi vero che non si voglia migliorare la preparazione del personale in questione, e certo vogliamo che la preparazione sia migliorata anche nella scuola odierna, ma ciò non significa che queste scuole non siano, come sono, non rispondenti ai loro compiti.

Il testo da noi approvato dice che gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati, in deroga alla legge n. 88, ad iscrivere coloro che, in possesso del titolo di studio prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma; nel testo del Senato si dice che gli istituti stessi sono autorizzati ad emettere un bando speciale. Dove sta più la garanzia che tutti coloro che si trovano in possesso delle previste condizioni possano frequentare? Il testo del Senato è la negazione di quello della Camera. Con l'approvazione dell'articolo si è fatta una turlupinatura a questi insegnanti e con l'ordine del giorno si cerca di porre riparo sotto il pretesto che il provvedimento altrimenti dovrebbe tornare al Senato.

Non mi illudo, annunciando il nostro voto contrario, che l'ordine del giorno possa non essere approvato; e non mi interessa neppure molto, sapendo quel che valgono gli ordini del giorno, e figuriamoci questo che contraddice una legge approvata! Ma desidero che rimanga agli atti la posizione di ciascuno in questo ultimo atto di una vicenda che non ha fatto onore al Parlamento e certamente ha messo di fronte a tutti la poco responsabile condotta del Governo nell'affrontare questo problema che pur riguarda la scuola italiana.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'ordine del giorno è composto di diverse parti, alcune delle quali posso accettare come impegni. Posso accettare come impegno la prima parte, ma non posso accettare di non rendere determinante l'esercizio pratico perché si rientrerebbe nel merito dei programmi di studio.

Accetto infine come impegno quello di attuare con sollecitudine il più ampio decentramento organizzativo, principalmente richiesto nelle zone lontane.

CAROLI. Sono soddisfatto e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Raicich, Granata e Pascariello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione,
impegna il Governo

a predisporre per la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti di educazione fisica adeguate strutture pubbliche a livello universitario non delegando ai privati tali iniziative e tali compiti ».

RAICICH. Vi è anche la considerazione costituzionale per cui non si può vietare ai privati di organizzare corsi di educazione fisica; ma lo stato attuale fa sì che per i nove decimi vi sia una delega dello Stato ai privati. Mi pare che gran parte delle richieste di fronte alle quali ci troviamo derivino anche dal fatto che gli ISEF sono enti privati ed hanno una loro autonomia perché manca una iniziativa dello Stato in questo settore.

ROMITA, *Sottosegretario dello Stato per la pubblica istruzione*. Accetto l'ordine del giorno.

RAICICH. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Senatori Bloise ed altri: « Assegnazioni provvisorie dei professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2499).

Presenti	23
Votanti	14
Astenuti	9
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 1970

A seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 2499, risulta assorbita la proposta di legge Menicacci e Nicosia (2321).

Proposta di legge Caroli ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica » (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1835/B).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	14
Voti contrari	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Caroli, Buzzi, Bini, Dall'Armellina, Elkan, Giannantoni, Giordano, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Nannini, Pascariel-

lo, Racchetti, Raicich, Rausa, Reale Giuseppe, Rognoni, Romanato, Spitella, Tedeschi.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 2499:

Bini, Giannantoni, Giudiceandrea, Granata, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Pascariello, Raicich, Tedeschi.

È in congedo il deputato Bardotti.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO